

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
ASSESSORATO AL COORDINAMENTO PER IL TERRITORIO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO



DELIBERAZIONE NR. V/

34103

SEDUTA DEL

16 MAR. 1993

Presidente: Fiorinda GHILARDOTTI

Presenti gli Assessori regionali:

Giancarlo MORANDI - *Vice Presidente*

Fiorello CORTIANA

~~Henry Richard RIZZI~~

~~Guido GALARDI~~

Carlo MONGUZZI

Fabio SERENI

Con l'assistenza del Segretario: Simone SANSONETTI

Su proposta dell'Assessore: **AL COORDINAMENTO PER IL TERRITORIO**

OGGETTO: Comune di PANTIGLIATE (MI)
Approvazione del Piano Regolatore Generale modificato
d'ufficio.
Deliberazione consiliare n. 108 del 10.11.1988.



DELIBERAZIONE NON SOGGETTA AL CONTROLLO AI
SENSI DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 40 DEL 13 FEBBRAIO 1993.



VISTA la domanda n.5155 del 10.10.1990, con la quale il Sindaco del Comune di PANTIGLIATE (MI) ha chiesto l'approvazione del Piano Regolatore Generale;

VISTA la deliberazione consiliare n.108 del 10.11.1988, con la quale il Comune ha adottato il progetto di Piano Regolatore Generale, a' sensi dell'art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione n.25688 del 14.7.1992 con la quale la Giunta Regionale ha determinato di modificare d'ufficio il piano, a' sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per le finalità precisate nella deliberazione suddetta;

VISTA la deliberazione consiliare n.26 del 15.10.1992 con la quale il Comune ha formulato le proprie controdeduzioni alle modifiche proposte;

RITENUTO:

CHE il Comune è dotato di Regolamento Edilizio con Programma di Fabbricazione approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.5041 del 18.9.1973;

CHE il procedimento seguito è regolare;

CHE il piano è corredato dalla prescritta documentazione;

CHE il Comune ha adempiuto ai disposti di cui all'art.20 della L.R. 64/81 e che il competente Comitato di Gestione dell'U.S.S.L. non ha espresso alcuna valutazione nei termini di legge;

CHE, a seguito della pubblicazione del piano, sono state presentate entro i termini di legge n. 11 osservazioni, rispettivamente da parte di: ENEL - COMPARTIMENTO DI MILANO,1); SOCIETA' SUD - EST MILANO,2); TABOGA PIERLUIGI,3); LOCATELLI DON ENZO,4); LOCATELLI DON ENZO,5); UFFICIO TECNICO COMUNALE,6); SOC. CASSINASSA,7); LA MARRA MARIO,8); VISIGALLI VIRGINIO,9); CASTELLAZZI GIANFRANCO,10); II.PP.A.B.,11);

CHE, fuori termini legali,è pervenuta al Comune l'osservazione a firma di: CASTELLAZZI GIANFRANCO,12);

CHE il Comune ha formulato le proprie controdeduzioni alle osservazioni suddette con deliberazione consiliare n.15 del 26.2.1990;

CHE fuori termini legali, sono pervenute direttamente alla Regione le osservazioni a firma di ASTRO IMMOBILIARE

S.R.L.,13) e AMEDEA IMMOBILIARE,14);

CHE con la deliberazione di controdeduzione alle modifiche proposte, il Comune ha ritenuto di poter concordare fondamentalmente con le argomentazioni addotte dalla Regione, significando tuttavia di non condividere quella riferita alla modifica apportata all'art.39 punto a) proponendone la seguente dizione: "per intervento diretto (CE) all'interno dell'ambito di concentrazione delle edificazioni agricole contrassegnato con il n.4", dando atto che di conseguenza negli altri casi previsti si procederà previa approvazione di specifici piani di recupero, come previsto dal punto b) di tale articolo;

CHE in merito alla suddetta controdeduzione comunale la stessa è condivisibile poichè finalizzata a conseguire una più puntuale gestione del territorio;

CHE con la citata deliberazione di controdeduzione alle modifiche d'ufficio proposte, il Comune ha altresì provveduto ad esprimersi sulle osservazioni presentate fuori termine e direttamente alla Regione, significando che le stesse "non vengono considerate sia perchè pervenute in via impropria all'Assessorato regionale al territorio sia perchè presentate ampiamente fuori dei termini previsti dalla normativa;

CHE, le modifiche da apportare d'ufficio, con lo stesso provvedimento di approvazione e tenuto conto delle controdeduzioni comunali, sono pertanto le seguenti:

AZZONAMENTO

- dato atto che con deliberazione della Giunta Regionale del 10 dicembre 1985, n.3859 l'intero territorio del Comune di Pantigliate è stato individuato quale area di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n.431; tenuto altresì conto delle disposizioni contenute nell'art.3 della legge regionale 12.9.1986, n.54, nonchè dei criteri ed indirizzi assunti con deliberazione n.12576 del 23.9.1986, con il presente provvedimento, per le aree non assoggettate a temporanea inedificabilità ex art.1 ter della legge 431/85 ma pur incluse nei perimetri della futura pianificazione paesistica dalla richiamata deliberazione di Giunta Regionale n.3859/85, e contestualmente risultanti esclusi dagli ambiti destinati a parco dalla legge regionale 24/90, viene sospesa l'efficacia delle previsioni ivi contenute fino all'approvazione del piano paesistico, ovvero in assenza di tale approvazione, sino alla scadenza del termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente strumento urbanistico; in



relazione alla predetta prescrizione l'Amministrazione Comunale, potrà individuare e proporre, assumendo specifica variante, gli ambiti da sottoporre a revisione in ragione di riconosciute e dimostrate esigenze di rilevanza economico - sociale così come disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale n.22971 del 27.5.1992; la suddetta sospensione di efficacia delle previsioni di piano non opera negli ambiti territoriali esclusi dal campo di applicazione dell'art.1 della legge n.431/85;

- l'ambito contornato in tinta ed individuato con il n.1, sulla tavola n.2 (azzonamento generale), viene classificato "zona E1", in quanto trattasi di porzione di territorio, ad elevata produttività poichè dotata di infrastrutture irrigue, per la quale ai sensi del 2° comma art.1 legge regionale 93/80 è necessaria opportuna salvaguardia; inoltre la stessa area ricade interamente nell'ambito del Parco Agricolo Sud Milano e pertanto ogni eventuale destinazione ad uso extraagricolo potrà essere proposta, previa assunzione di specifica variante, in coerenza con eventuale analoga destinazione contenuta nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco in corso di predisposizione a' sensi della L.R. 24/90;
- in osservanza alle disposizioni di cui al D.M. 1404/68 la fascia di rispetto della nuova Paullese (identificata in tinta con il n.2) viene portata a m.30, in quanto struttura viaria appartenente alla categoria "C" di cui all'art.3 del citato decreto;
- si rappresenta inoltre che in carenza di provvedimento sanitario che autorizzi la riduzione del rispetto cimiteriale ai termini del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. n.1265 del 27.7.1934 e successive modifiche, non possono operare le previsioni contenute nel piano di azzonamento interessate dalla predetta delimitazione di legge;
- per quanto concerne le norme tecniche di attuazione:
 - art.6.a, viene stralciato l'inciso "ove necessario" in quanto di ampio contenuto discrezionale;
 - art.16.c, viene eliminato l'inciso "mq.1 per ogni 20mc." e sostituito con "mq.1 per ogni 10 mc." per un dovuto adeguamento alla normativa vigente in materia (L. 122/89);
 - art.20, all'ultimo paragrafo viene eliminata la dizione "ha la facoltà di richiedere" e sostituita con

"richiede", per evitare il contenuto discrezionale insito nella dizione stessa;

- art.23, per maggiore chiarezza di attuazione del Piano Regolatore Generale viene aggiunta in calce al terzo capoverso la frase: "e delle quantità numeriche indicate nella tabella "A";
- artt. 23, 28,29,30, viene modificata la dizione "e secondo i seguenti parametri indicativi da precisarsi in sede attuativa", sostituendola con "e secondo i seguenti parametri", in quanto gli indici urbanistici devono essere fissati a livello di piano regolatore generale e non in sede attuativa dello stesso;
- art.32, viene modificato, laddove ricorre, l'inciso "art.25", e sostituito con "art.24", in quanto riferimento non pertinente;
- art.38, il punto c viene interamente stralciato, in quanto contenente disposizioni in contrasto con la legge 93/80;
- art.38, il punto d viene interamente stralciato per effetto della modifica apportata al punto c dell'art.38;
- art.39, al quarto capoverso viene stralciato l'inciso "in sede di approvazione dei relativi P.E." in quanto la modalità di intervento con piani esecutivi non è sufficientemente precisata dalla norma;
- al quinto capoverso viene stralciato il periodo da "la dimensione e la localizzazione ...", fino alla fine del capoverso stesso in quanto la norma prefigura la possibilità di apportare varianti alle previsioni di piano regolatore generale senza subordinarle alle procedure di legge;
- art.39, il testo di cui alla lettera a) viene emendato così come determinato dal Consiglio Comunale in sede di controdeduzioni alle modifiche d'ufficio apportate dalla Regione con la dizione di cui in premessa;
- art.40, viene stralciato l'ultimo capoverso per effetto della modifica apportata al punto c dell'art.38;
- art.41, viene stralciato interamente l'intero testo per effetto della modifica identificata con il n.1, sull'azzonamento;

CONSIDERATO:



CHE i criteri programmatici del Piano Regolatore Generale appaiono, nel loro complesso, ammissibili tenuto conto della localizzazione geografica e delle caratteristiche ambientali del territorio comunale;

CHE nel piano di azionamento, con le modifiche che si apportano con il presente provvedimento, le previsioni relative sia alla rete della viabilità che all'uso del territorio comunale, appaiono improntate a criteri tecnici e compositivi ammissibili, e ciò in relazione sia alle zone edificabili che a quelle soggette a vincolo di inedificabilità, in quanto la suddivisione in zone è stata studiata con aderenza alla situazione di fatto ed alla necessità ed opportunità di sviluppo, e che, in particolare, la ricettività del piano stesso è stata dimensionata in relazione alle esigenze di sviluppo, dimostrate in modo adeguato;

CHE le norme di attuazione del piano, con le modifiche che si apportano con il presente provvedimento, appaiono sufficientemente precisate e rispondenti al carattere delle singole zone; e che, in particolare, con le predette modifiche, rientrano nei limiti definiti dal Ministero dei LL.PP. di concerto con quello dell'Interno con D.I. 2 aprile 1968, N. 1444, e che risultano rispettati gli standard urbanistici dell'art. 22 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, nonché le disposizioni sulla protezione dei nastri stradali, stabilite con D.I. 1 aprile 1968, n. 1404;

CHE le modifiche di cui sopra perseguono ulteriori perfezionamenti del piano di azionamento e della normativa, perché meglio possano adempiere alle finalità più sopra indicate; e che le stesse non comportano sostanziali innovazioni e non mutano i criteri d'impostazione del piano;

CHE lo strumento urbanistico risulta adeguato ai disposti della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51;

CHE, per quanto riguarda le osservazioni presentate, e pur non sussistendo l'obbligo giuridico per l'Amministrazione di pronunciarsi su di esse, in quanto da assimilare a semplice denuncia, si ravvisa tuttavia, opportuno prenderle in esame dal punto di vista dell'interesse generale, come apporto collaborativo dei cittadini al perfezionamento del piano;

CHE, a seguito di detto esame, le osservazioni suddette sono da decidere nei termini seguenti:


- a) sono da respingere, in conformità alle decisioni comunali che la Regione fa proprie, le osservazioni presentate da: SOCIETA' SUD - EST MILANO, 2); LOCATELLI

DON ENZO,5); LA MARRA MARIO,8); VISIGALLI VIRGINIO,9); CASTELLAZZI GIANFRANCO,10); II.PP.A.B.,11);

- b) è da accogliere, in conformità alle decisioni comunali che la Regione fa proprie, l'osservazione presentata da: CASTELLAZZI GIANFRANCO,12);
- c) sono da accogliere parzialmente, in conformità alle decisioni comunali che la Regione fa proprie, le osservazioni presentate da: ENEL COMPARTIMENTO DI MILANO,1); LOCATELLI DON ENZO,4);
- d) è da accogliere parzialmente in difformità alle controdeduzioni comunali che ne hanno determinato l'accoglimento totale, l'osservazione presentata da: SOC. CASSINASSA,7); limitatamente alla quota parte non interessata dalla modifica d'ufficio indicata col n.1 sulla tavola di azionamento n.2;
- e) non danno luogo a provvedere, le osservazioni presentate fuori termini legali direttamente in Regione da: TABOGA PIERLUIGI - ASSESSORE AL COMMERCIO,3); UFFICIO TECNICO COMUNALE,6), in quanto, trattasi di osservazioni prodotte da componenti di organi ed uffici dell'Amministrazione che possono costituire un modo surrettizio per apportare modifiche al progetto di piano onde evitare di rideliberare in ordine alle fasi iniziali di adozione, eludendo pure le fasi inerenti la pubblicazione delle varianti che ne discendono; inoltre, nel caso dell'osservazione n.3, ancorchè la stessa sia stata respinta, il proponente risulta essere stato parte attiva sia in sede di discussione, sia in sede di formalizzazione della decisione assunta dal Consiglio Comunale;
- f) non danno luogo a provvedere, le osservazioni presentate fuori termini legali direttamente in Regione da: ASTRO IMMOBILIARE S.R.L.,13); AMEDEA IMMOBILIARE,14); in quanto le stesse, non risultando controdedotte dall'Amministrazione Comunale, non possono legittimamente essere oggetto di determinazioni regionali,

SENTITO il Servizio Urbanistica Regionale, il quale si è espresso con relazione in data 17.6.1992;

VISTO: la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni; il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8; le LL.RR. 6 giugno 1972, n. 14 e 15 aprile, 1975, n. 51 e 12 marzo 1984, n. 14;



Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;


D E L I B E R A

- di approvare il Piano Regolatore Generale del territorio del Comune di PANTIGLIATE (MI) modificato d'ufficio come sopra specificato;
- di decidere le osservazioni nel senso sopraindicato.

P.C.C.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.TO GHILAROTTI



IL SEGRETARIO

F.TO SANSONETTI